



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA" SAN SPERATE
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO A INDIRIZZO MUSICALE

VIA PIXINORTU, 28 - CAP. 09026 SAN SPERATE
Tel. 0709600836 - Fax 0707340992 - C.F. 92105380924 - C.M. CAIC84100V - Email: caic84100v@istruzione.it
Pec: caic84100v@pec.istruzione.it - CUU: UF8DJG

CIRCOLARE N. 49 (Anno Scolastico 2024/2025)

San Sperate, 11 OTTOBRE 2024

Al Personale Docente e ATA
Dell'Istituto Comprensivo
Loro Sedi

OGGETTO: RECUPERO PERMESSI BREVI

In riferimento all'oggetto si comunica che l' art. 16 del CCNL 2006-09 ancora in vigore dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, **brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.**

Documentazione o certificazione delle esigenze personali a supporto

Personale docente

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Il massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento:

- il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso **non possono superare le due ore.**

Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. **La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.**

Tempi e modalità di recupero

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il **dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.**

Il personale docente è tenuto a comunicare l'avvenuto recupero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica. Caic formalmente al seguente indirizzo caic84100v@istruzione.it

Il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate:

L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).

È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Per i docenti va identificata nell'ora di lezione.

Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Mura
La firma deve intendersi autografa
e sostitutiva da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993